

# SISTEMI DI UTENZA E AUTOCONSUMO

Un possibile quadro definitivo alla luce delle recenti  
direttive europee



Short paper  
Gennaio 2019

Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

[www.gpenergia.biz](http://www.gpenergia.biz)

[pezzaglia@gpenergia.biz](mailto:pezzaglia@gpenergia.biz)

Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito [www.enusyst.eu](http://www.enusyst.eu) (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.*

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

# Sistemi di utenza e autoconsumo

## Un possibile quadro definitorio alla luce delle recenti direttive

### PARTE I INTRODUZIONE

#### 1. Premessa

L'autoconsumo di energia elettrica rappresenta un elemento molto importante nel contesto dello sviluppo del sistema energetico verso gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema medesimo. Il suo ruolo di partecipazione attiva dell'utenza allo sviluppo di un nuovo modello infrastrutturale del sistema elettrico, la sensibilizzazione del consumatore verso un uso consapevole ed efficiente dell'energia, nonché la creazione di nuovi modelli di mercato non sono che alcuni degli elementi favoriti dall'autoconsumo. La recente pubblicazione a fine 2018 di alcune direttive derivanti dal processo avviato dall'Europa nel novembre del 2015 (Winter package) riportano alla luce la questione definitoria dei sistemi di utenza. Quali sistemi di utenza in autoconsumo potranno essere realizzati e cosa prevede al riguardo la normativa europea? Altro elemento dirimente è la relazione che intercorre tra i sistemi di utenza collettivi e la rete elettrica. Come noto, la normativa di carattere definitorio dei sistemi di utenza si è molto stratificata nel tempo e molto spesso ha riguardato oggetti esistenti ad una certa data negando la possibilità di poter realizzare nuovi sistemi. Il presente studio intende analizzare le definizioni a livello europeo che possono essere assunte come base per la definizione di un nuovo quadro definitorio per i sistemi di utenza con autoconsumo. Nel presente studio non vengono formulate ipotesi di regolamentazione di tali assetti: ciò costituirà l'oggetto di un successivo studio.

### PARTE II SISTEMI DI UTENZA E FONTI RINNOVABILI

#### 2. Autoproduzione/Autoconsumo da fonti rinnovabili

##### Definizione di autoconsumo e autoconsumatore

La direttiva (UE) 2001/2018 (nel seguito, la direttiva) sulla promozione delle fonti rinnovabili, stabilisce, innanzi tutto il diritto per i consumatori finali di poter divenire autoconsumatori secondo la seguente definizione.

«Autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale<sup>1</sup>.

È importante osservare che l'autoconsumatore è una persona fisica o giuridica, senza distinzione tra tipologie di clienti domestici e che la figura di autoconsumatore, nella direttiva, è riferita unicamente alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Nel caso di persone giuridiche diverse dei nuclei familiari l'attività di produzione di energia e di eventuale vendita delle eccedenze non deve rappresentare un'attività commerciale o professionale principale. L'analisi più approfondita della definizione di autoconsumatore porta ad evidenziare quelle che sono le condizioni che dovranno essere rispettate da un soggetto per essere riconosciuto come tale, in particolare:

- innanzi tutto, l'autoconsumatore è un cliente finale e quindi valgono per esso le definizioni di cliente finale<sup>2</sup> e i diritti di un cliente finale, incluso il libero accesso al sistema elettrico. Relativamente alla connotazione di cliente finale per un'autoconsumatore, è la medesima

<sup>1</sup> Art. 2, punto 14) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>2</sup> «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio – Articolo 2, punto 9) della Direttiva 2009/72/CE

direttiva che parte dal principio che *“Gli utenti domestici e le comunità che partecipano all'autoconsumo di energia rinnovabile dovrebbero mantenere i loro diritti di consumatori, compreso il diritto di avere un contratto con il fornitore di loro scelta e di cambiare fornitore<sup>3</sup>”*;

- in linea generale, l'autoconsumatore, deve operare in propri siti entro confini definiti; gli Stati membri possono, tuttavia, consentire che l'ambito territoriale dell'autoconsumatore possa interessare anche siti diversi da siti propri dell'autoconsumatore stesso.

In relazione a quanto sopra detto, è da osservare che la regolamentazione attualmente in vigore in Italia già definisce un quadro sufficientemente avanzato per la definizione pratica di un cliente finale. La relazione che intercorre tra cliente finale e unità di consumo è già stata ampiamente dibattuta nel sistema nazionale (il tema regolatorio attinente all'unità di consumo è già stata riportato un precedente rapporto a cui si rimanda<sup>4</sup>) e, alla luce di questo, si ritiene che tale relazione sia già prontamente utilizzabile al fine dell'applicazione dei principi della direttiva. Pertanto, dal momento in cui l'autoconsumatore è un cliente finale, per il suo riconoscimento sono prontamente applicabili le disposizioni relative all'unità di consumo; questo non nega la possibilità di agire in maniera collettiva o di formare comunità di energia rinnovabile come sarà più avanti illustrato.

### Attività di autoconsumatore

Dalla definizione di autoconsumatore possono essere derivate anche le possibilità in termini operativi che includono, oltre che la possibilità di produrre e consumare la produzione effettuata, la possibilità di immagazzinare o vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta, purché questa attività non costituisca l'attività principale (soprattutto nel caso di autoconsumatori diversi dai clienti domestici)<sup>5</sup>. Più nel dettaglio, la direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:

- a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo;
- b) immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite:
  - accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
  - fornitori di energia elettrica;
  - accordi per scambi tra pari.

Uno degli aspetti più interessanti delle predette disposizioni è quello che la direttiva introduce anche nuove forme di scambio di energia, quali gli accordi di compravendita di energia rinnovabili o gli accordi per scambi tra pari, che lasciano intravedere l'introduzione di nuovi modelli di mercato. In particolare, la direttiva definisce:

- «accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili»: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;
- 18) «scambi tra pari» di energia rinnovabile: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori.

### Modalità di autoconsumo

Uno degli elementi che non viene specificato della direttiva è la modalità con cui avviene l'autoconsumo vale a dire se l'autoconsumo è essere effettuato mediante una connessione diretta tra impianto di produzione e impianto di consumo, ovvero se l'autoconsumo debba essere soltanto un tema di

<sup>3</sup> Considerato (72) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>4</sup> <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> paragrafo 17 - pag. 48

<sup>5</sup> Non sono date indicazioni specifiche relativamente alla definizione di attività principale, la regolamentazione dovrà pertanto occuparsi della questione di fornire una definizione di attività principale.

contabilizzazione commerciale<sup>6</sup>. Al fine di estrarre elementi utili alla comprensione di questo tema serve andare alle motivazioni che hanno portato all'introduzione della definizione di autoconsumatore all'interno della direttiva, più precisamente il legislatore europeo ha ritenuto che *“Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente».* È altresì necessario stabilire un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, dovrebbero poter beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata<sup>7</sup>”. In un successivo passaggio della parte introduttiva della direttiva si citano tanto l'autoconsumo in sito quanto il fatto che l'auto consumatore possa interessare le reti<sup>8</sup>.

Pertanto, deve intendersi che l'autoconsumo possa avvenire tanto fisicamente, quanto commercialmente tant'è che, a prescindere dal fatto che sia possibile imporre corrispettivi connessi all'impatto tariffario<sup>9</sup>, è previsto che per l'autoconsumo possano anche essere applicati corrispettivi di sistema pur nel principio di proporzionalità ai costi<sup>10</sup>. Quindi, in generale, è da prevedere che qualora l'energia elettrica oggetto di autoconsumo utilizzi le reti elettriche debba in una qualche misura contribuire alla copertura dei costi di rete; la direttiva consente poi (ma non obbliga), a certe condizioni, di imporre corrispettivi anche sull'energia autoconsumata.

### Autoconsumatori collettivi

La direttiva introduce il concetto di autoconsumo in forma collettiva.

«Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) [definizione di autocosumatore] e si trovano nello stesso edificio o condominio<sup>11</sup>.

Le motivazioni alla base dell'introduzione di una simile disposizione sono le seguenti: *“La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari<sup>12</sup>.”*

La direttiva stabilisce, in maniera specifica, che gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività previste per un autoconsumatore e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> Si veda al riguardo <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> - paragrafo 1 - pag. 5

<sup>7</sup> Considerato (66) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>8</sup> Considerato (68) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>9</sup> Cfr. art. 21, comma 3, lettera b), della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>10</sup> Cfr. art. 21, comma 2, lettera a), punto i), della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>11</sup> Art. 2, punto 15) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>12</sup> Considerato (67) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>13</sup> Art. 21, comma 4, lettera c), della Direttiva (UE) 2001/2018

Una delle questioni fondamentali che accompagnano l'applicazione della definizione di autoconsumo in forma collettiva è quella di comprendere se la forma collettiva così costituita sia da trattare come un unico cliente finale ovvero se ciascun soggetto costituente la forma collettiva mantenga il proprio status di cliente finale che potrà godere di energia in termini di autoconsumo sebbene questa provenga da impianti situati al di fuori del perimetro della propria singola unità di consumo (fermo restando il vincolo relativo all'edificio o condominio). Dovendo valere il principio del libero accesso al sistema elettrico che rappresenta il pilastro dello sviluppo del mercato interno dell'energia, si ritiene che la soluzione maggiormente garantista dei diritti dei consumatori sia quella per cui ciascun soggetto costituente la forma collettiva mantenga il proprio status di cliente finale. Ciò non impedisce la possibilità di godere dei benefici connessi all'autoconsumo, implicando però la necessità che a ciascun cliente possa essere assegnato un punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi che in ultima istanza consenta a questo di potersi approvvigionare di energia in forma singola sul mercato. Ciò appare compatibile con le disposizioni della direttiva che stabiliscono che gli autoconsumatori debbano mantenere tanto i loro diritti, quanto i loro obblighi di consumatori finali<sup>14</sup>. In un altro rapporto si è già parlato della possibilità di estendere la modalità di autoconsumo ad una molteplicità di clienti finali facenti parte di un condominio dimostrando la possibilità e i vantaggi di una soluzione quale quella sopraindicata<sup>15</sup>.

Relativamente ai limiti spaziali dell'autoconsumo in forma collettiva la direttiva cita l'edificio o il condominio. L'accezione medesimo edificio o condominio deve intendersi come condominio composto da un unico edificio ovvero da una molteplicità di edifici organizzati in forma di supercondominio come previsto, peraltro, dal codice civile<sup>16</sup>. Il ricorso al concetto di supercondominio richiama l'idea di uno spazio di un perimetro definito all'interno del quale più edifici condividono funzionalmente una serie di servizi. Tale concetto trova una corrispondenza con l'analoga condizione posta alla base per la realizzazione di un sistema di distribuzione chiuso<sup>17</sup>.

#### Autoconsumo e corrispettivi di rete

Quanto all'imposizione di corrispettivi di rete e oneri vari, la direttiva stabilisce che gli autoconsumatori non devono essere sottoposti:

- i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
- ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe<sup>18</sup>.

Le motivazioni alla base di tali disposizioni sono da ricercarsi nei seguenti considerati.

- Gli autoconsumatori di energia rinnovabile non dovrebbero sopportare oneri o costi discriminatori o sproporzionati e non dovrebbero essere soggetti a spese ingiustificate. Si dovrebbe tener conto del loro contributo al conseguimento dell'obiettivo climatico ed energetico e dei costi e benefici che comportano per il sistema energetico in generale. In linea generale, quindi gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati ad applicare oneri non discriminatori e proporzionati a tale energia elettrica se necessario per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico, limitare il sostegno a quanto obiettivamente necessario e fare un uso efficiente dei loro regimi di sostegno. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica, quando questa è immessa nella rete<sup>19</sup>.
- A tale scopo, in linea di principio, gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata individualmente dagli autoconsumatori di energia rinnovabile nei

---

<sup>14</sup> Art. 21, comma 2, lettera c, della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>15</sup> [http://www.enusyst.eu/documents/AC\\_nei\\_condomini.pdf](http://www.enusyst.eu/documents/AC_nei_condomini.pdf)

<sup>16</sup> Art. 1117 *bis* del Codice civile

<sup>17</sup> Cfr. art. 28 della Direttiva 2009/72/CE

<sup>18</sup> Articolo 21, comma 2, lettera a), punti i) e ii) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>19</sup> Considerato (68) della Direttiva (UE) 2001/2018

medesimi siti. Ciononostante tale incentivo, per evitare che infici la stabilità finanziaria dei regimi di sostegno dell'energia rinnovabile, potrebbe essere limitato agli impianti di piccola taglia con una capacità elettrica non superiore ai 30 kW. In alcuni casi gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare oneri agli autoconsumatori di energia rinnovabile per l'energia elettrica autoconsumata nel caso in cui essi usino in modo efficiente i loro regimi di sostegno e applichino un accesso non discriminatorio ed efficace ai loro regimi di sostegno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare esenzioni parziali da oneri, prelievi o una loro combinazione e sostegno, fino al livello necessario a garantire la sostenibilità economica di tali progetti<sup>20</sup>.

Il tema dell'applicazione di tariffe e oneri rappresenta da sempre un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo di sistemi di utenza. In via molto sintetica, unicamente per le finalità della presente analisi, la situazione del sistema italiano è quella per cui:

- per la parte di energia autoconsumata non sono applicate le parti variabili dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di rete degli oneri di sistema;
- all'energia elettrica eventualmente prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi sono applicate in maniera non discriminatoria i medesimi corrispettivi applicati a qualunque cliente finale che prelevi energia elettrica dalla rete.

Fermi restando ulteriori possibili approfondimenti, il predetto regime apparirebbe, in prima applicazione, compatibile con le disposizioni generali della direttiva, tanto più che la direttiva sancisce, come già accennato, il fatto che gli autoconsumatori debbano mantenere tanto i loro diritti, quanto i loro obblighi di consumatori finali<sup>21</sup>.

In via aggiuntiva, però, è utile notare come la direttiva introduca ulteriori disposizioni che incidono sulla possibilità di imporre corrispettivi relativamente all'energia oggetto di autoconsumo; più precisamente, ciò risulta possibile:

- a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno; in questo caso l'imposizione può avvenire solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;
- b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii)<sup>22</sup>, ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli;
- c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

Il tema dell'accettabilità sociale è già stato affrontato in un altro rapporto a cui si rimanda<sup>23</sup>; interessante osservare che la direttiva introduce anche due ulteriori temi che possono condurre all'imposizione di corrispettivi sull'energia autoconsumata relativi alla presenza di un incentivo e al carattere dimensionale degli impianti. Quanto sopra indicato rimane, tuttavia, una possibilità e non un obbligo.

### Autoconsumo e storage

La direttiva prevede la possibilità per un autoconsumatore di installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità.

---

<sup>20</sup> Considerato (69) della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>21</sup> Art. 21, comma 2, lettera c), della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>22</sup> La disposizione per cui in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella disponibilità di un autoconsumatore non debbano essere applicati oneri o tariffe

<sup>23</sup> <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> - prg. 20, pag. 54

## Assetto della produzione

Quanto all'assetto della produzione la direttiva stabilisce che l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile<sup>24</sup>.

La terzietà del produttore è uno degli aspetti caratterizzanti dei sistemi energetici di utenza che consente lo sviluppo delle iniziative di autoconsumo ponendo in diretta correlazione il cliente finale con l'investitore nell'iniziativa di produzione. In generale, il rapporto intercorrente tra i due soggetti (o tra più soggetti nel caso di autoconsumatore collettivo o, come più avanti indicato, nelle comunità energetiche rinnovabili) è confinato ad una dimensione privatistica e su di esso la regolazione del sistema non interviene. Detto assetto consente anche lo sviluppo di particolari forme di accordi che potrebbero rientrare nella famiglia più ampia dei *power purchase agreement* (PPA).

## Indicazioni specifiche per l'azione di regolamentazione

Quanto alle indicazioni specifiche per l'azione di regolamentazione, la direttiva richiama un principio generale di istituzione di un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo. Le predette valutazioni devono essere effettuate in riferimento al territorio e alle reti energetiche di ciascuno Stato membro.

Tra i vari elementi del predetto quadro favorevole, la direttiva fornisce le seguenti indicazioni pratiche, stabilendo che il medesimo quadro:

- a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili<sup>25</sup>;
- b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti;
- c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica;
- f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.

---

<sup>24</sup> Art. 21, comma 5, lettera c, della Direttiva (UE) 2001/2018

<sup>25</sup> Per il ruolo dei sistemi di utenza nei confronti della lotta alla povertà energetica si veda <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> - pag. 16

### 3. Comunità energetiche

#### Definizione di comunità di energia rinnovabile

Una delle definizioni maggiormente innovative introdotte dalla direttiva è quella di comunità di energia rinnovabile.

«Comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico<sup>26</sup>.

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Il concetto di comunità di energia rinnovabile richiama una forma partecipativa collettiva ad un progetto di sviluppo di produzione e uso di energia da fonti rinnovabili. La definizione di comunità di energia rinnovabile contiene in sé già molti elementi che consentono di configurare tali soggetti. Tra le varie cose, rappresentano elementi importanti da indagare sia il principio della vicinanza, che quelli della definizione e misura dei benefici ambientali, economici, sociali e finanziari realizzati attraverso la costituzione di una comunità di energia rinnovabile.

#### Rapporto tra comunità energetiche rinnovabili e soggetti costituenti

Come nella definizione di autoconsumatore, anche nella definizione delle condizioni per le comunità di energia rinnovabile assume un ruolo importante il soggetto cliente finale. Infatti la direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale<sup>27</sup>.

Ancora una volta ricorre il ruolo del cliente finale quale nucleo costituente delle comunità energetiche e che deve mantenere i propri diritti e i propri obblighi di cliente finale; pertanto, qualunque sarà la configurazione di tali comunità, dovrebbe rimanere garantita la possibilità esercitare il diritto di libero accesso al mercato da parte di ciascun cliente finale.

Per quanto concerne i diritti attribuibili alle comunità di energia rinnovabile, la direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurano che le medesime comunità abbiano il diritto di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

<sup>26</sup> Articolo 2, punto 16) della direttiva (UE) 2001/2018

<sup>27</sup> Articolo 22, comma 1, della direttiva 2001/2018

## Quadro di norme per lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile

Relativamente al quadro di norme per lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile le disposizioni della direttiva<sup>28</sup> possono essere raggruppate in tre macro-gruppi, più precisamente:

- *Disposizioni relative alle procedure amministrative*

La direttiva stabilisce che:

- siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;
- le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
- siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
- alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente; i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

- *Disposizioni concernenti la regolamentazione del settore elettrico*

La direttiva stabilisce che:

- le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;
- il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
- le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato.

- *Disposizioni relative alla lotta alla povertà energetica*

La direttiva stabilisce che la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

## **PARTE III SISTEMI DI UTENZA E FONTI NON RINNOVABILI**

### **4. Autoproduzione/Autoconsumo da energia non rinnovabile**

Se da una parte la direttiva (UE) 2001/2018 stabilisce numerose disposizioni a favore dell'autoconsumo di energia rinnovabile, dall'altra parte è un dato di fatto che molti sistemi in autoconsumo non ricorrono all'uso di energia rinnovabile. Per le finalità di cui al presente studio, vale a dire l'individuazione di un quadro coerente di definizioni per i sistemi di utenza, è necessario chiarire se l'autoconsumo di energia non rinnovabile sia lecito e, se sì, in quali forme.

#### Caso della cogenerazione ad alto rendimento

Ci si limiterà, come tutto il resto dello studio, ad analizzare principalmente le fonti normative europee. Da tale analisi emerge come l'autoconsumo di energia elettrica è previsto espressamente nel caso di cogenerazione ad alto rendimento. Infatti, è l'articolo 8 della direttiva 2004/8/CE a stabilire che "fintantoché un produttore di cogenerazione è un cliente idoneo secondo la legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per garantire che le tariffe di acquisto dell'elettricità di riserva o di complemento alla generazione di elettricità siano stabilite sulla base di tariffe, termini e condizioni pubblicati". Il richiamo

---

<sup>28</sup> Articolo 22, comma 3, della Direttiva 2001/2018 (UE)

esplicito all'elettricità di riserva o di complemento alla generazione è ovviamente da riferirsi al caso in cui il cliente si doti di una produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento in autoconsumo. Sebbene la Direttiva 2004/8/CE sia stata abrogata dalla Direttiva (UE) 2012/27, il concetto di autoconsumo dell'energia elettrica prodotta in cogenerazione non è andato perso, infatti nell'Allegato IX della direttiva recante i principi per l'analisi costi-benefici, vengono richiamati tra i benefici il valore della produzione (di calore ed energia elettrica) per il cliente. E' da intendersi che in tale valore possa rientrare quello associabile all'autoconsumo. Tale beneficio è stato poi più volte analizzato e riconosciuto nell'ambito di vari pronunciamenti della DG Concorrenza della Commissione Europea<sup>29</sup>. Alla luce delle varie definizioni, l'elemento che apparirebbe ancora da definire con certezza è la possibilità di costituire un assetto multi-cliente per la cogenerazione in ambito domestico.

### Caso dei sistemi di distribuzione chiusi

La definizione di sistema di distribuzione chiuso è richiamato nell'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE.

#### **Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi**

*1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il para- grafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*

*a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*

*b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al pro- prietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.*

*2. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:*

*a) dal requisito di cui all'articolo 25, paragrafo 5, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure tra- sparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;*

*b) dal requisito di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 37.*

*3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2 le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.*

*4. L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area ser- vita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la con- cessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.*

Quanto ai sistemi di distribuzione chiusi la Direttiva 2009/72/CE parte dal presupposto che qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti

<sup>29</sup> Vedi ad es. [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-5366\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5366_en.htm)

dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento<sup>30</sup>.

Quanto considerato dalla Direttiva 2009/72/CE delinea quelli che sono i profili del particolare regime di rete costituito dai sistemi di distribuzione chiusi; più in dettaglio risulta possibile ricorrere ad un sistema di distribuzione chiuso qualora:

- ricorra il caso di dover garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche
- il sistema sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema.

Ulteriori chiarimenti sulla natura dei sistemi di distribuzione chiusi sono forniti dalla medesima Commissione Europea in un suo *working document*<sup>31</sup>.

*La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail ha ulteriormente precisato il significato di SDC. In tale nota la Commissione evidenzia che i Sistemi di Distribuzione Chiusi sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato e ciò li distingue dalle più generali Reti Pubbliche. Ciò significa, inoltre, che il gestore del SDC non può connettere autonomamente utenze localizzate all'esterno del sito, come sopra definito. In secondo luogo, i SDC potrebbero essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento. Gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o, come previsto dal comma 4, i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse ad un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica. Inoltre, il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 28, comma 4, [ cfr. "per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati"] è riferito a situazioni in cui vari soggetti condividono una rete di distribuzione che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Ad esempio, ciò è comune in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo viene utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; oppure tale requisito si presenta qualora i diversi soggetti presenti necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio la frequenza di rete).*

Quindi anche nel sistema di distribuzione chiuso è consentita la presenza di impianti di produzione di energia elettrica che realizzano un'autoconsumo interno al medesimo sistema. Caso dei SDC le direttive europee non stabiliscono alcuna condizione di caratterizzazione della produzione.

<sup>30</sup> Considerato (30) della Direttiva 2009/72/CE

<sup>31</sup> COMMISSION STAFF WORKING PAPER 22 JANUARY 2010 -INTERPRETATIVE NOTE ON DIRECTIVE 2009/72/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN ELECTRICITY AND DIRECTIVE 2009/73/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN NATURAL GAS - RETAIL MARKETS-  
[https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010\\_01\\_21\\_retail\\_markets.pdf](https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_retail_markets.pdf)

## PARTE IV CONCLUSIONI

### 5. Quadro di sintesi delle definizioni di autoconsumo

Alla luce di tutto quanto predetto può essere derivato il seguente quadro sintetico relativamente alla possibilità di definire sistemi in autoconsumo. Il quadro di sintesi deve considerare la tipologia di autoconsumo, la tipologia di energia utilizzata per l'autoconsumo, la tipologia di clienti che possono costituire il sistema in autoconsumo e la tipologia di infrastruttura a supporto dell'autoconsumo. Come detto in premessa nel presente studio non vengono formulate ipotesi di regolamentazione di tali assetti: ciò costituirà l'oggetto di un successivo studio.

	Semplice	Forme collettive		
			Clienti non domestici	
		Clienti domestici		
<b>Autoconsumo</b>	Cliente singolo FER/CAR	Non si serve di una rete	Rete propria o uso della rete pubblica	Rete propria o uso della rete pubblica
			Più clienti in forma collettiva organizzata per edificio/condominio FER	Più clienti in forma collettiva organizzata per comunità energetica FER
			Rete propria	solo clienti non domestici
			Più clienti in forma collettiva organizzata in forma di SDC FER/CAR/generica	

FER = produzione e autoconsumo da sola energia rinnovabile

FER/CAR = produzione e autoconsumo da energia rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento

generica = qualunque tipologia di produzione

L'analisi in questione non riguarda le configurazioni storiche esistenti per cui dovranno essere eventualmente adottate (qualora consentite) forme di salvaguardia dei diritti acquisiti.